



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



## ***Centrale Unica di Committenza Fossano Cervere***

**Invito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE LA REGIMAZIONE DEL CANALE DEMANIALE NAVIGLIO DI BRA E IL POTENZIAMENTO DEL COLLETTORE FINALE DI SCARICO DEL DEPURATORE - 1° STRALCIO LAVORI". CIG 9320284DA8 - CUP B71B19000500001**

In esecuzione alla Determinazione a contrarre del Comune di Cervere, Area 5 - SERVIZI TECNICI GENERALI - SPORT, TEMPO LIBERO E TURISMO - TERRITORIO ED AMBIENTE - 1005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI n. 70 del 08/08/2022, è stata indetta una richiesta di offerta (RDO) tramite piattaforma ME.PA. messa a disposizione da CONSIP SPA, ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori denominati "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE LA REGIMAZIONE DEL CANALE DEMANIALE NAVIGLIO DI BRA E IL POTENZIAMENTO DEL COLLETTORE FINALE DI SCARICO DEL DEPURATORE - 1° STRALCIO LAVORI", come da progetto definitivo-esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cervere n. 57 del 11/07/2022.

S'invita pertanto codesta Ditta a far pervenire offerta tramite piattaforma ME.PA. entro la data indicata sulla piattaforma stessa.

**FINANZIAMENTO:** contributo statale assegnato con Decreto Interministeriale 8 novembre 2021, in attuazione dell'art. 1 comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede quanto segue: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio"

**OGGETTO DELL'APPALTO:** esecuzione di lavori per la sistemazione di un tratto del canale Naviglio di Bra in prossimità frazione Grinzano e di un tratto del collettore finale di scarico del depuratore, nel Comune di Cervere.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente progetto con i relativi allegati.

**CATEGORIA PREVALENTE:** Categoria OG1 (classifica III<sup>a</sup> o superiore) – Edifici civili e industriali  
**CATEGORIA SCORPORABILE:** Categoria OG11(classifica I<sup>a</sup> o superiore) – Impianti tecnologici. In alternativa la qualificazione nella categoria OG11 potrà avvenire mediante il possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 207/2010.

Precisazioni con riferimento alla categoria scorporabile OG11:

- i lavori di cui alla categoria scorporabile OG11 sono a qualificazione obbligatoria e sono subappaltabili per intero ad imprese in possesso della relativa qualificazione; pertanto, se l'operatore economico invitato non fosse in possesso, con riferimento a dette lavorazioni, né dell'attestazione SOA nella categoria OG11, né dei requisiti di cui all'art. 90 DPR 207/2010, esso dovrà necessariamente subappaltare tali lavorazioni ad Impresa in possesso dei requisiti di qualificazione per la suddetta categoria scorporabile (subappalto obbligatorio o qualificante) o, in alternativa, costituire un RTI con altro operatore economico qualificato, o, sempre in alternativa, ricorrere all'avvalimento.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Geom. PICCO Claudio – Responsabile delle Opere Pubbliche del Comune di Cervere – tel. 0172 471000 – PEC [cervere@postemailcertificata.it](mailto:cervere@postemailcertificata.it).

**DIRETTORE DEI LAVORI** ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016: Arch. Davide SELLINI c/o Studio AA Sellini Arch. Davide, Corso Piemonte, 5, 12037 Saluzzo (CN), iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Cuneo al n. 460, c.f. SLLDVD62E16D205C e P.IVA 03925130043, nominato con Determinazione Area 5 - SERVIZI TECNICI GENERALI - SPORT, TEMPO LIBERO E TURISMO - TERRITORIO ED AMBIENTE - 1005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI n. 63 del 20/07/2022.

**VALORE STIMATO DELL'APPALTO:** l'importo a base di gara è pari ad € 789.958,91 (euro settecentottantanove milanovecentocinquantaquattro/91), I.V.A. esclusa, di cui:

- **Importo soggetto a ribasso:** € 775.978,96 (euro settecentosettantacinquemila-novecentosettantotto/96)
- **Oneri per la sicurezza** non soggetti a ribasso: € 13.979,95 (euro tredicimila-novecentosettantanove/95)
- **Costi della manodopera:** € 341.154,57 (euro trecentoquarantunmilacentocinquantaquattro/57)

**SUDDIVISIONE IN LOTTI:** con riferimento all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., la determinazione a contrarre ha specificato che i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare.

**SOPRALLUOGO:** non previsto.

**LINGUA UTILIZZABILE:** tutti i documenti, le autocertificazioni, le certificazioni e l'offerta devono essere prodotti in lingua italiana. Per le società stabilite in altri Paesi esteri, i documenti devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti oppure da traduttore ufficiale che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre, ai sensi dell'art. 134 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

**INFORMAZIONI E CHIARIMENTI DI TIPO AMMINISTRATIVO:** eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante **esclusivamente** attraverso la piattaforma MEPA entro e non oltre il termine indicato nella piattaforma stessa.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ed in applicazione del principio del *favor participationis*, le risposte alle richieste formulate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

**Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

Non saranno presi in considerazione quesiti pervenuti successivamente tale termine, in modalità diversa dalla quella sopra riportata, ai quali non siano già state pubblicate precisazioni, risposte e/o chiarimenti oppure relativi a prescrizioni riportate chiaramente nei documenti di gara e/o nella normativa vigente e/o nei Comunicati e nelle Linee Guida emanati dall'ANAC, per le quali non possono in alcun modo sussistere dubbi interpretativi.

Solo nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione appaltante si riserva di ricevere le richieste anche tramite PEC all'indirizzo [fossano@cert.ruparpiemonte.it](mailto:fossano@cert.ruparpiemonte.it).

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette richieste sono rese disponibili attraverso la piattaforma MEPA.

**QUESITI DI NATURA TECNICA:** eventuali richieste potranno essere inoltrate al **Comune di Cervere** all'indirizzo di posta certificata [cervere@postemailcertificata.it](mailto:cervere@postemailcertificata.it) entro e non oltre il termine indicato nella piattaforma stessa. Non saranno presi in considerazione quesiti pervenuti successivamente al termine suindicato o in modalità diversa dalla posta elettronica certificata.

**COMUNICAZIONI:** tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'utilizzo della piattaforma MEPA e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche all'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale mezzo di comunicazione elettronica dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune di Fossano. In caso contrario la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

**REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:** è consentita la presentazione dell'offerta agli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, costituiti da società singole o società riunite o consorziate o da società che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48, nonché i concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni previste dall'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate nell'art. 80 del medesimo D.Lgs.

Solo per la partecipazione alla gara con classifica superiore alla seconda: certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione.

#### **REQUISITI SPECIFICI PNRR:**

Nella presente trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (d'ora in poi, *"DNSH"*), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

In particolare, trovano applicazione

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare nonché dall'avviso, si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa eurounionale e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto - legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dal d.lgs 50/2016 e s.m.i.

L'operatore economico che occupa oltre cinquanta (50) dipendenti, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa alla predetta copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

**PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:** le ditte partecipanti dovranno inserire in piattaforma la seguente documentazione amministrativa:

- Dichiarazione sostitutiva generata automaticamente dal sistema sottoscritta digitalmente:
    - dal legale rappresentante nel caso di concorrente singolo o dal legale rappresentante della capogruppo nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituiti;
    - nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ognuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione temporanea o consorzio o GEIE;
    - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
      - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D.L. 10/02/2009 n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
      - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D.L. 10/02/2009 n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
      - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
- SI PRECISA CHE: sia nel caso in cui il concorrente sia costituito da società già associate o consorziate sia nel caso in cui sia costituito da società ancora da associarsi o consorziarsi, la dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta con riferimento a ciascuna società che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio e dovrà essere sottoscritta come sopra indicato.
- Per i raggruppamenti di società, inoltre, la dichiarazione dovrà contenere l'indicazione del tipo di A.T.I., della società capogruppo e l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere :
- al conferimento del mandato collettivo alla capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
  - alla produzione, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, dell'atto notarile di raggruppamento temporaneo di società, da cui risulti:
    - 1) il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta la società capogruppo;
    - 2) l'inefficacia, nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
    - 3) l'attribuzione al mandatario, da parte delle società mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto.
- All'autocertificazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori in corso di validità.
- Per i concorrenti non residenti in Italia, occorre produrre idonea documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e ss.mm.ii. allegato alla presente.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di imprese singole, dal titolare, legale rappresentante o da altro soggetto munito di potere di rappresentanza;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1,2 e 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016 devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e la parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autenticata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
- 5) il PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

- Autodichiarazione PNRR firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante conforme al modello allegato.
- Informativa sulla protezione dei dati (privacy) del Comune di Fossano firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante conforme al modello allegato
- Informativa sulla protezione dei dati (privacy) del Comune di Cervere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante conforme al modello allegato.
- Garanzia provvisoria di € 7.899,59 (euro settemilaottocentonovantanove/59) **intestata al Comune di Cervere**, ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016, corrispondente all'1% dell'importo complessivo dell'appalto (art. 1 comma 4 Legge 11 settembre 2020, n. 120), riducibile del 50% in presenza di certificazione di qualità conforme alle norme europee da allegare in copia.  
La richiesta della garanzia provvisoria trova giustificazione nel fatto che, essendo l'intervento soggetto a contributo statale, si rende indispensabile il rispetto del cronoprogramma condiviso garantendo la stipula del contratto.  
Si applica la riduzione del 50% anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, come prescritto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
Per eventuali ulteriori riduzioni si rimanda all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.  
La cauzione potrà essere costituita alternativamente da:
  - fidejussione bancaria o assicurativa, prodotta in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata

dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- bonifico presso la Cassa di Risparmio di Fossano, sede centrale, codice IBAN IT80F0617046320000001506979, riportante la seguente causale: "MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE CON REGIMAZIONE DEL CANALE DEMANIALE NAVIGLIO DI BRA E POTENZIAMENTO COLLETTORE FINALE DI SCARICO DEL DEPURATORE - CIG 9320284DA8" o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Ai sensi dell'art. 93 comma 8-bis del D.Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del medesimo D.Lgs. L'impegno del fideiussore non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016).

La garanzia provvisoria dovrà:

- essere costituita antecedentemente alla data di scadenza della presentazione delle offerte
- avere una durata minima di validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile
- avere operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Si precisa che:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già formalmente costituito, la garanzia fideiussoria può essere intestata alla sola capogruppo mandataria. Il raggruppamento temporaneo di imprese non ancora formalmente costituito deve, invece, produrre una garanzia provvisoria unitaria e l'eventuale garanzia fideiussoria deve essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il raggruppamento;
- in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario sono in possesso delle predette certificazioni;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
- il ricorso all'avvalimento della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 non produce la possibilità di poter usufruire della cauzione ridotta; pertanto l'importo della cauzione dovrà essere corrisposto per l'intera somma.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

- Contribuzione a favore dell'ANAC dovuta, a pena di esclusione, ai sensi dall'art. 1, commi 65 e 67, L. 266/2005 nella misura di **€ 70,00** (euro settanta/00) ai sensi della Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022.

Per effettuare il pagamento ci si deve attenere alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità, all'indirizzo <http://www.avcp.it/riscossioni.html>. Indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà necessario iscriversi on-line al nuovo "Servizio di Riscossione", raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità ([www.avcp.it](http://www.avcp.it)), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi". L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il

pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on-line sul "Servizio di Riscossione";

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it/> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Per i soli operatori economici esteri sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it). Per poter ottenere il "PASSOE" occorre la firma digitale, di cui gli operatori economici dovranno dotarsi. Tramite un'area dedicata, gli operatori economici dovranno inserire sul sistema AVCPASS i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. Per qualsiasi informazione di supporto o chiarimento è possibile contattare i seguenti recapiti:

- Numero verde contact center ANAC: 800-896936

- FAQ a supporto dell'operatività del sistema e della corretta interpretazione di quanto regolamentato nella Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012

- (Eventuale, se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50) Documentazione PNRR così come descritto a pag. 3 alla voce "REQUISITI SPECIFICI PNRR".

Le ditte partecipanti dovranno inoltre inserire in piattaforma la seguente documentazione relativa all'**offerta economica**:

- OFFERTA ECONOMICA generata automaticamente dal sistema e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante;

- INTEGRAZIONE OFFERTA ECONOMICA relativa all'indicazione dei costi di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante conforme al modello allegato.

**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016

**SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:** il Seggio di gara presieduto dal Punto Ordinante procede:

a) alla verifica della ricezione delle offerte presentate

b) alla verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sui documenti di offerta da parte degli operatori economici partecipanti

c) all'apertura della "BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA" ed alla verifica formale della

presenza della documentazione richiesta e del relativo contenuto

d) ad attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016

e) ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali non trova applicazione l'art. 83 del D.Lgs. 50/2016

f) a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara

g) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara

h) all'apertura della "BUSTA TELEMATICA ECONOMICA" e a individuare la soglia di anomalia con le modalità di cui all'art. 97 commi 2 - 2bis - 2ter - 3bis del D.Lgs. 50/2016, così come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella circolare del 24 ottobre 2019 avente per oggetto *<<Modalità operative per l'applicazione del calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici">>.*

Nel caso in cui pervenga all'amministrazione una sola offerta si procederà comunque all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta dall'amministrazione conveniente e congrua in relazione all'oggetto dell'appalto.

Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.

Non si procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, alternative o in aumento rispetto agli importi posti a base di gara o recanti correzioni le quali, qualora presentate, comporteranno l'esclusione dalla gara.

La proposta di aggiudicazione è vincolante per l'operatore economico, mentre per la stazione appaltante il vincolo contrattuale sorgerà al momento dell'aggiudicazione disposta dal Dirigente competente con proprio provvedimento, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 32 comma 5 del medesimo D.Lgs.

Come stabilito dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

La verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara d'appalto avverrà attraverso l'utilizzo della banca dati AVCpass istituita presso l'A.N.A.C. come previsto dall'art. 216 comma 13 del D.Lgs. 50/2016

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti essere conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

**VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE:** Qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a quindici**, la stazione appaltante procede alla determinazione della soglia di anomalia con le modalità previste dall'articolo 97, comma 2 del Codice, all'esclusione automatica delle offerte anomale e formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della prima impresa che ha offerto un ribasso inferiore alla soglia di anomalia.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a cinque e inferiore a quindici**, la stazione appaltante procede alla determinazione della soglia di anomalia con le modalità previste dall'articolo 97, comma 2-bis, del Codice, all'esclusione automatica delle offerte anomale e formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della prima impresa che ha offerto un ribasso inferiore alla soglia di anomalia.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia **inferiore a cinque**, la stazione appaltante non procede al calcolo di cui all'art. 97 comma 2-bis del Codice, come previsto al comma 3-bis del medesimo

articolo.

Verificandosi tale ipotesi, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta e dà comunicazione al responsabile del procedimento ai fini della verifica della congruità con le modalità di cui all'articolo 97 comma 6 del Codice.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante sottoporre a verifica ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'articolo 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

**ESCLUSIONE DALLA GARA E SOCCORSO ISTRUTTORIO:** le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e l'omessa attestazione della trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità; si precisa che il soccorso istruttorio opererà solo se il rapporto e la relativa attestazione sono antecedenti il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile. La stazione appaltante, al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara, verificherà l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione.

Non possono candidarsi gli operatori economici interdetti dalla partecipazione alle procedure finanziate con i fondi del PNRR o del PNC in quanto, occupando un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a 50, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, sempre finanziato in tutto o in parte con tali fondi, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposte.

**AVVALIMENTO:** l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, come previsto dall'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Non è consentito l'avvalimento dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs. La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione (art. 89 comma 3 del D.Lgs. 50/2016).

In caso di avvalimento occorre allegare:

- attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione sottoscritta da parte della società ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dalla società ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (economiche o garanzie; attrezzature, mezzi o macchinari; beni; personale);
- una dichiarazione sottoscritta dalla società ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.
- il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale la società ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente, escute la garanzia e trasmette gli atti all'ANAC.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto, come indicato all'art. 89 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89 comma 7 del D.Lgs. 50/2016).

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art. 49 comma 10 del D.Lgs. 50/2016).

La stazione appaltante eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in

corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art. 89 comma 9 del D.Lgs. 50/2016).

Il concorrente e la società ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, come previsto all'art. 89 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

**Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 per la categoria OG11 non è ammesso l'avvalimento in quanto nell'appalto rientrano opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali.**

La ditta ausiliaria si obbliga verso l'operatore economico e verso il Soggetto Attuatore Esterno del Cluster assegnato ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro e concorrendo con l'Aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile.

**SUBAPPALTO:** è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 105 e s.m.i. del D.Lgs. 50/2016 e secondo le disposizioni del capitolato speciale d'appalto.

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 14 del presente Sub-Disciplinare;

nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

**TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:** l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara. Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine

**MODIFICHE E/O VARIANTI:** la modifica del contratto durante il periodo di efficacia deve essere autorizzata dal RUP ed è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**REVISIONE PREZZI:** in tema di revisione prezzi, si rimanda all'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto, in ottemperanza all'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed all'art. 29 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 e s. m.i.

**FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:** la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta o concordato preventivo o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88 comma 4-ter del D.Lgs. 159/2011 o di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, come previsto dall'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Si procede all'interpello a partire dal

soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, come indicato al comma 2 del medesimo articolo.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto disposto dall'art. 110 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto (art. 48 comma 17 D.Lgs. 50/2016).

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto disposto dall'art. 110 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire (art. 48 comma 18 D.Lgs. 50/2016).

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara (art. 48 comma 19 D.Lgs. 50/2016)

**GARANZIA DEFINITIVA:** in seguito ad aggiudicazione, la ditta affidataria dovrà prestare una garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 con le stesse modalità, clausole e riduzioni previste per la costituzione della garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, come previsto dall'art. 103 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia, ove la stessa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore del contratto (art. 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016).

Come indicato al comma 10 del medesimo articolo, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

**ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO:** la ditta aggiudicataria della presente procedura dovrà provvedere all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo di €. 16,00 all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, dovuta, ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/e del 16 dicembre 2013, sui documenti di accettazione (RDO) mediante trasmissione al Comune di Cervere della ricevuta di pagamento con modello F23 effettuabile presso gli agenti della riscossione (Agenzia delle Entrate - Riscossione), banca o ufficio postale o altra modalità telematica.

**ULTERIORI GARANZIE:** l'aggiudicatario è inoltre obbligato a stipulare, a norma dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione a copertura degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto

**FORMA DEL CONTRATTO:** il contratto verrà stipulato con il Segretario Generale del Comune di Cervere mediante atto pubblico informatico in modalità elettronica, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Tutte le spese contrattuali accessorie e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

**RISERVATEZZA DEI DATI:** la fase di scelta del contraente comporta l'acquisizione di dati forniti dall'operatore economico o l'acquisizione di dati inerenti allo stesso presso altri soggetti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14, Sezione 2 "Informazione e accesso ai dati personali", del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)". Al riguardo si informa che:

- titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Fossano;
- il dirigente del Settore interessato è il designato dal Titolare per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni connesse al trattamento dei dati;
- il Responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è l'Avv. Brignolo Fabrizio, nominato con Decreto Sindacale n. 615 del 24/05/2018, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0141 436252 – 436846, e-mail [fabrizio.brignolo@libero.it](mailto:fabrizio.brignolo@libero.it), PEC [brignolo.fabrizio@ordineavvocatiasti.eu](mailto:brignolo.fabrizio@ordineavvocatiasti.eu);
- il trattamento dei dati conferiti con la dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo e alle attività ad esso correlate;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
- il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione e/o l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
- i dati sono trattati manualmente e/o con strumenti informatici secondo quanto definiti dal registro dei trattamenti;
- in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni e/o richieste ad altri soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- i dati personali sono conservati per il tempo necessario come disciplinato dalla normativa che regola il procedimento amministrativo riferito alla comunicazione;
- l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- l'interessato ha diritto a proporre reclamo all'Autorità di controllo.

**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** la Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

**ACCESSO AGLI ATTI:** ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è consentito durante tutta la procedura di appalto, su richiesta scritta da parte dell'interessato, ed è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**RICORSI:** gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 *«Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»*. L'organo competente è il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte

**CONTROVERSIE:** le controversie relative all'esecuzione del contratto sono regolate dagli artt. 205-206-207-208 del D.Lgs. 50/2016 e, ai sensi di quanto previsto all'art. 205, comma 6, D.Lgs. 50/2016 possono essere aditi agli arbitri o al Giudice Ordinario, Foro competente di Cuneo, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 04/03/2010 n. 28 e s.m.i. *«Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»*. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria, come previsto dall'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

**RINVIO:** Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara, le parti fanno riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni ministeriali emanati, nulla escluso o riservato, in materia di appalti, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Fossano, data firma digitale

p. Il Responsabile CUC Fossano  
Cervere  
Dott. Massimo Nardi  
Dott. Tiziana Pelazza (\*)

Allegati: Autodichiarazione PNRR  
DGUE  
Privacy Fossano  
Privacy Cervere  
Integrazione Offerta economica

(\*) Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa